




**PARERE MOTIVATO**  
**n. 28 del 20 febbraio 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante parziale al P.R.G. n. 42 “zona artigianale e commerciale san pietro”. Comune di Legnago (VR).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Febbraio 2018 come da nota di convocazione in data 19 Febbraio 2018 prot. n.62916;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Legnago con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 532643 del 20.12.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale al P.R.G. n. 42 "zona artigianale e commerciale San Pietro";

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.262 dell'8.02.18 assunto al prot. reg. al n.50471 dell'8.02.18 dell'Autorità di Bacino,

pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;


**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.2/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 20 febbraio 2018, in base alla quale emerge quanto segue. L'istanza riguarda l'individuazione di un'area per attrezzature collettive F3 - nuovo centro operativo del consorzio di bonifica veronese variante parziale n. 42 al Piano Regolatore Generale e contestuale variante n. 1 al Piano Particolareggiato "Zona Artigianale e commerciale San Pietro 1" adozione, in Comune di Legnago (VR). in particolare, sotto il profilo urbanistico sono previste due varianti:

- individuazione di un'area per attrezzature collettive F3 – nuovo centro operativo del Consorzio di Bonifica Veronese. Variante parziale n. 42 al Piano Regolatore Generale (trasformazione di un'area ora classificata come "Zona E2.2: agricola secondaria" in "Zona F3: attrezzature collettive");
- variante n 1 al Piano Particolareggiato "Zona artigianale e commerciale San Pietro 1" (trasformazione di un'area ora classificata "Zona F3: attrezzature collettive" in zona "D1.3: artigianale e commerciale di completamento" del P.R.G. e conseguente riclassificazione in "Aree miste produttive commerciali-direzionali" del P.P.).

Le varianti urbanistiche in argomento sono finalizzate:

1. all'individuazione di un'area a margine dell'insediamento produttivo di San Pietro compresa tra via Peschiere e la strada regionale numero 434 Transpolesana funzionale alla realizzazione di una nuova ed adeguata sede operativa del Consorzio di Bonifica Veronese quale presidio necessario alla gestione e sicurezza idraulica del territorio del basso veronese, con classificazione F3 attrezzature collettive disciplinata dall'articolo 69 norme tecniche di attuazione;
2. A modificare la destinazione urbanistica della residua area sede dell'attuale centro operativo di 5983 metri quadri da zona F3 attrezzature collettive a zona aree miste produttive e commerciali direzionali mediante apposita variante al Piano particolareggiato



“Zona artigianale e commerciale San Pietro 1”, con classificazione in zona “D1.3: artigianale e commerciale di completamento” del Piano regolatore e la conseguente riclassificazione in “Aree miste produttive e commerciali-direzionali”, del piano particolareggiato;

3. A modificare il perimetro dell'ambito del piano particolareggiato della zona industriale 2 “Batorcolo”, con l'inclusione dell'intera area a servizi in argomento.

Dall'entrata in vigore del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Legnago, il PRG, per le parti compatibili con il PAT, è divenuto il Piano degli interventi, ai sensi dell'art. 48 della LR 11/2004. Il PRG, con efficacia di piano degli Interventi, classifica l'area destinata alla realizzazione della nuova sede operativa del Consorzio di Bonifica veronese, quale zona territoriale omogenea “E2.2: agricola secondaria”.

Le destinazioni urbanistiche sono disciplinate dal PAT come segue:

- L'area da destinare a nuovo centro Operativo del Consorzio è individuata all'interno della “linea preferenziale di sviluppo produttivo/industriale” della tavola 4 “carta della trasformabilità”, disciplinata dall'art. 46 delle relative Norme Tecniche di Attuazione,
- La modifica della destinazione urbanistica della residua area sede originaria del Centro operativo del Consorzio di Bonifica, è classificata “tessuto urbano consolidato/ attività economiche non compatibili con la residenza” dal PAT e disciplinata dall'art. 43 delle relative NTA.

I vincoli presenti all'interno dell'area destinata al nuovo centro operativo sono rappresentati dalle fasce di rispetto legate alla viabilità (D.L. 30 aprile 1992, n. 285 art. 16 commi 2 e 3) e all'impianto a rischio di incidente rilevante (D.M. 9.5.2001 – D.Lgs. 334/99) presente nel lato opposto della S.S. 434.

Considerata la sovrapposizione dell'area oggetto di variante funzionale alla realizzazione di una nuova sede operativa del Consorzio di bonifica con il vincolo confermato dalla tavola 1 del Vincoli del PAT derivante dalla presenza di un'azienda a rischio di incidente rilevante - RIR –, si ritiene necessario che il rapporto preliminare venga integrato con l'analisi della coerenza della trasformazione urbanistica prevista con i contenuti del vincolo suddetto.

Contestualmente, per quanto concerne la variante n 1 al Piano Particolareggiato “Zona artigianale e commerciale San Pietro 1” (trasformazione di un'area ora classificata “Zona F3: attrezzature collettive” in zona “D1.3: artigianale e commerciale di completamento” del P.R.G. e conseguente riclassificazione in “Aree miste produttive commerciali-direzionali” del P.P.), il rapporto preliminare non ne valuta gli effetti sulle matrici ambientali.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
HA RITENUTO**



Che il Rapporto Ambientale Preliminare debba essere integrato al fine di approfondire la valutazione degli effetti della variante in relazione ai seguenti aspetti:

1. Approfondimento dell'analisi della coerenza delle trasformazioni urbanistiche previste con i vincoli esistenti, in particolar modo con i contenuti del vincolo derivante dalla presenza dell'azienda RIR (D.M. 9.5.2001 – D.Lgs. 334/99) sul lato opposto della S.S. 434 "Orogas Sas";
2. Approfondimento dell'analisi degli effetti della variante n 1 al Piano Particolareggiato "Zona artigianale e commerciale San Pietro 1" - trasformazione di un'area ora classificata "Zona F3: attrezzature collettive" in zona "D1.3: artigianale e commerciale di completamento" – in relazione alle matrici ambientali;
3. Approfondimento dell'analisi degli effetti sull'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee);

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine